



ha però osservato che, con la
norma di cui al citato art. 4 del
Regolamento, l'Amministrazione ha
inteso contenere nella misura
del 50% la quota di mutuo per
la quale può essere consentito l'au-
mentamento nel periodo successivo
al collocamento in quiescenza del
mutuatario.

Per il sostanziale rispetto
di detta norma, è, pertanto, suffi-
ciente che l'ing. Clemente assuma
in contratto l'impegno di rini-
borsare all'Istituto, all'atto del
collocamento in quiescenza, la
somma a quel momento neces-
saria per ridurre al 50% la
somma originariamente mutua-
ta, autorizzando in conseguenza
l'Amministrazione a farne trat-
tenuta nella liquidazione, che pre-
senta già larghissimo margine.

Tale criterio è stato già
applicato nei confronti del Dirigente
Desiderio Favoglio, come da delibera